



In questo numero:

- *<SOCIETA' NON OPERATIVE>: PROVA DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA*
- *IVA: APPLICAZIONE PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO*
- *IVA: ALIQUOTA APPLICABILE A RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE ABITATIVE ED AMPLIAMENTI*
- *IVA: NOTA DI VARIAZIONE E CAUSA DI ESTINZIONE DEL CONTRATTO*
- *DECRETO N. 231/2001: PRESCRIZIONE DELL'ILLECITO E DELLE SANZIONI*

### <SOCIETA' NON OPERATIVE>: PROVA DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA

---

Il <Principio di interpretazione n. 2/2021 del Modulo 24 Accertamento e riscossione>, commentato sul Sole-24 ore da Dario Deotto lo scorso 12 luglio, ha meglio definito il **criterio di valutazione** delle <**società non operative**> (<società di comodo>). L'elaborato ripercorre le ragioni che hanno indotto il legislatore a introdurre una normativa di contrasto all'abuso della persona giuridica (art. 30 della Legge n. 724/1994) e conclude che l'**elemento principale di difesa del contribuente** in materia è costituito dalle **prove dello svolgimento dell'attività economica** (art. 2247 del Codice civile) o delle **ragioni che ne hanno impedito lo svolgimento**. Decisamente **meno rilevante** è la prova delle oggettive situazioni che hanno reso **impossibile il conseguimento di ricavi** od il loro conseguimento **in misura inferiore a quella minima**. Peraltro, il circoscrivere la prova per la non applicazione della normativa sulla <società non operativa> all'entità dei ricavi risulterebbe **in contrasto con gli articoli 24 e 53 della Costituzione**.

### IVA: APPLICAZIONE PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

---

Nell'ipotesi si intenda installare un **impianto fotovoltaico al servizio di un edificio**, qualora la ditta fornitrice, oltre alla cessione dei moduli, si impegni anche alla relativa posa in opera, è necessario preliminarmente stabilire se tale accordo integri una **cessione di beni** (con posa in opera) o un **contratto d'appalto**. Tralasciando le considerazioni e gli elementi che fanno propendere per una tesi piuttosto che per l'altra, è opportuno, secondo noi, affidarci alle **indicazioni dell'Agenzia delle Entrate** (circolare n. 37/2015), che ha stabilito che la prevalenza tra l'obbligazione di <dare> e quella di <fare> si determini in riferimento alla **volontà contrattuale delle parti**. Nel caso l'operazione sia qualificata come **cessione con posa in opera**, l'**aliquota IVA** applicabile sarà del **10%**, se effettuata nei confronti dell'utilizzatore finale del bene (alle condizioni di cui ai nn. 127-*quinquies* e -*sexies*, Tabella <A> parte III allegata al D.P.R. n. 633/1972); qualora invece l'operazione integri un **contratto d'appalto** (prestazione di servizi), nell'ambito del rapporto tra soggetti passivi, stando alla dottrina prevalente (*Eutekne-info* del 9.8.2021), l'IVA 10% (n. 127-*septies*, Tabella <A> parte III allegata al D.P.R. n. 633/1972) si applica col meccanismo dell'<**inversione contabile**> (art. 17, comma VI, lett. a-*ter* del D.P.R. n. 633/1972). **Se gli impianti sono invece accatastati come unità immobiliari autonome, l'IVA sarà esposta.**

### IVA: ALIQUOTA APPLICABILE A RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE ABITATIVE ED AMPLIAMENTI

---

Nell'ambito degli interventi di **rinnovo degli immobili abitativi**, spesso si procede contemporaneamente con la **ristrutturazione dell'esistente** e con la realizzazione di un **ampliamento**. Per stabilire l'**aliquota IVA** applicabile, è opportuno procedere preliminarmente alla **qualificazione tecnica degli interventi** e una verifica fattuale degli stessi. Se il complessivo intervento si configura come **nuova costruzione** (art. 3, comma I, lett. e-, del D.P.R. n. 380/2001), è possibile, in presenza dei requisiti <prima casa>, avvalersi dell'**aliquota IVA 4%** (n. 39 della Tabella <A>, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972). Viceversa, se le opere sono qualificate **dal competente ente territoriale** come intervento di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma I, lett. d-, del D.P.R. n. 380/2001), l'aliquota applicabile è del **10%**. Qualora con un **unico contratto** sia previsto un **doppio intervento** (ristrutturazione ed ampliamento), ricorrendo i requisiti <prima casa>, è applicabile l'aliquota 4% solo in presenza di elementi che

consentano una **distinzione certa** tra la quota parte del corrispettivo relativo agli **interventi ampliativi** e la quota parte afferente gli **interventi di ristrutturazione** della porzione di immobile preesistente (risoluzione ministeriale n. 223/1996). Se invece il contratto prevede un **corrispettivo forfetario**, sarà applicabile l'**aliquota IVA più elevata** (10%).

#### IVA: NOTA DI VARIAZIONE E CAUSA DI ESTINZIONE DEL CONTRATTO

L'Agenzia delle Entrate, richiamando la propria prassi precedente (risoluzione n. 449 del 21.11.2008), con la risposta ad interpello n. 544 dell'11.8.2021, ha confermato che il **cedente o prestatore**, che abbia **emesso fattura e versata l'IVA** in relazione ad un'operazione, ha diritto di emettere la **<nota di variazione> in diminuzione** e di detrarre l'imposta al verificarsi di una **causa di estinzione** del contratto sottostante. Ciò **senza che sia necessario un formale atto di accertamento**, negoziale o giudiziale, del verificarsi dell'anzidetta causa di estinzione. Nel caso di specie l'Agenzia ha autorizzato l'emissione della <nota di variazione> per effetto del **decorso del termine per adempiere**, previsto dall'art. 1454 del Codice civile, **senza necessità** di attendere la **sentenza** che avrebbe definito la lite tra le parti.

#### DECRETO N. 231/2001: PRESCRIZIONE DELL'ILLECITO E DELLE SANZIONI

La Cassazione (sentenza n. 31854 del 19.8.2021-Prima sezione penale) è intervenuta a valutare il **termine prescrizione** in materia di **responsabilità amministrativa degli enti e delle società**. Secondo la sentenza di cui sopra, sia per l'illecito, a far data dalla sua consumazione, sia per la sanzione definitivamente inflitta, il termine prescrizione è previsto in **5 anni**. La sanzione dovrà essere **applicata** oppure **riscossa**, a pena di estinzione, **entro 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza** pronunciata a carico della persona giuridica.

#### MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	01/10/21	31/12/20	31/12/19	CAMBI	01/10/21	31/12/20	31/12/19	SPREAD	01/10/21	31/12/20	31/12/19
3 mesi	(0,55)	(0,54)	(0,38)	Euro - Usd	1,160	1,203	1,227	Btp vs BUND 10 years	104	108	159
6 mesi	(0,53)	(0,52)	(0,32)	Euro - yen	129,0	129,2	126,5				
1 anno	(0,49)	(0,50)	(0,25)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.